|  |
| --- |
| Parte III.5 — Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti di Stato per le misure di diffusione |

*Questa scheda di informazioni deve essere utilizzata per le notifiche degli aiuti per le misure di diffusione di cui agli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga*[[1]](#footnote-1) *("orientamenti sulle reti a banda larga").*

|  |
| --- |
| Informazioni generali |

* 1. Fornire una descrizione dettagliata della misura di aiuto e dei suoi obiettivi.

* 1. Spiegare perché, a vostro avviso, la misura di aiuto costituisce un aiuto di Stato[[2]](#footnote-2).

* 1. Indicare se la misura di aiuto consiste in:

Buoni sociali[[3]](#footnote-3)  Buoni per il collegamento a Internet[[4]](#footnote-4)

* 1. Spiegare in che modo la misura di aiuto si adatta alla strategia nazionale per la banda larga, alla politica digitale e agli obiettivi ambientali dell'Unione[[5]](#footnote-5).

* 1. Spiegare se il motivo che giustifica la misura di aiuto è[[6]](#footnote-6):

L'impatto economico dei costi di abbonamento ai servizi a banda larga. In tal caso, fornire dettagli……………………………………………………………….

La mancata consapevolezza dei vantaggi offerti dall'abbonamento ai servizi a banda larga. In tal caso, fornire dettagli………………………….......................................

Altro. In tal caso, fornire dettagli……………………………………………………………….

* 1. Spiegare il contesto della misura di aiuto (ad esempio, l'attuale livello di copertura delle reti a banda larga nello Stato membro, l'attuale livello di diffusione dei servizi a banda larga), indicando le fonti delle informazioni fornite.

* 1. Confermare che tutte le velocità menzionate nella presente notifica sono considerate velocità in condizioni di picco[[7]](#footnote-7).

Sì  No

* 1. Se disponibili, si prega di presentare i seguenti documenti e di fornire una descrizione del contenuto.

Valutazione d'impatto della misura di aiuto……………………………………………….

Piani di valutazione ex post di regimi simili attuati in precedenza…………………………...

Analisi controfattuale che dimostri che la misura produce effetti positivi rispetto a una situazione senza aiuto…………………………….....

|  |
| --- |
| Buoni sociali |

* 1. Indicare le determinate categorie di singoli consumatori destinatari della misura di aiuto, specificando le condizioni economiche che giustificano il versamento di aiuti per motivi sociali (ad esempio famiglie a basso reddito, studenti, alunni, ecc.) e i criteri oggettivi utilizzati per individuare i consumatori idonei[[8]](#footnote-8).

* 1. Fornire una stima del numero di consumatori che potrebbero beneficiare della misura di aiuto.

* 1. Indicare i prestatori di servizi ammissibili.

* 1. Indicare i servizi ammissibili coperti dalla misura di aiuto (ad esempio in termini di velocità di scaricamento e di caricamento, ecc.) e spiegare in che modo le autorità italiane hanno individuato tali servizi.

* 1. Specificare in che modo saranno utilizzati i voucher e fornire dettagli[[9]](#footnote-9):

Per abbonarsi a nuovi servizi a banda larga. Dettagli:

…………………………………………………………………………………………..

Per mantenere gli abbonamenti esistenti. Dettagli:

…………………………………………………………………………………………...

Altro. Dettagli:

…………………………………………………………..…………………………….....

* 1. Elencare i costi ammissibili coperti dalla misura.[[10]](#footnote-10)

* 1. Indicare la durata massima del buono (se del caso).

* 1. Indicare il tipo e l'importo dei buoni, specificando in che modo è stato fissato tale importo e la percentuale dei costi di abbonamento coperta dal buono.

* 1. Spiegare se e in che modo la misura di aiuto è conforme al principio della neutralità tecnologica[[11]](#footnote-11).

* 1. Per dimostrare che la misura di aiuto garantisce la parità di trattamento di tutti i possibili prestatori di servizi e offre ai consumatori la più ampia scelta possibile al riguardo[[12]](#footnote-12), confermare (fornendo i dettagli pertinenti) che:[[13]](#footnote-13)
     + - 1. Sarà istituito un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili (o una piattaforma alternativa equivalente).

* + - * 1. I consumatori saranno liberi di consultare il registro.

* + - * 1. Tutte le imprese in grado di fornire i servizi a banda larga ammissibili potranno richiedere di essere iscritte nel registro (o nella piattaforma alternativa scelta).

* + - * 1. Il registro (o la piattaforma alternativa scelta) fornirà informazioni supplementari utili ad assistere i consumatori (ad esempio il tipo di servizio fornito dalle varie imprese, ecc.). In tal caso, indicare le informazioni supplementari fornite.

* 1. Spiegare dettagliatamente la procedura di applicazione della misura di aiuto.

* 1. Consultazione pubblica[[14]](#footnote-14). Si prega di fornire le seguenti informazioni:
     + - 1. Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta.

* + - * 1. Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica.

* + - * 1. Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione.

* + - * 1. Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.

* 1. Indicare se saranno attuate misure di salvaguardia supplementari per evitare eventuali abusi dei buoni sociali. In tal caso, fornire dettagli[[15]](#footnote-15).

* 1. Indicare se la misura di aiuto prevede norme specifiche relative alla gestione dell'abbonamento, tra cui la cessazione anticipata dell'abbonamento, la possibilità di trasferire l'abbonamento a un altro fornitore durante il periodo coperto dal buono (e in caso affermativo, a quali condizioni), la continuazione dell'abbonamento dopo la scadenza del buono. In tal caso, fornire dettagli.

|  |
| --- |
| Buoni per il collegamento a internet |

* 1. Indicare il tipo di utenti finali destinatari della misura.

Consumatori  Imprese

* 1. Spiegare le condizioni di idoneità degli utenti finali per poter ricevere buoni per la connettività.

* 1. Fornire una stima del numero di utenti finali che potrebbero beneficiare della misura di aiuto.

* 1. Indicare i prestatori di servizi ammissibili.

* 1. Indicare i servizi ammissibili coperti dalla misura di aiuto (ad esempio in termini di velocità di scaricamento e di caricamento, ecc.) e spiegare in che modo le autorità italiane hanno individuato tali servizi. A tale riguardo, indicare le esigenze degli utenti finali che possono essere soddisfatte da connessioni che forniscono i servizi ammissibili, presentando prove verificabili in merito (ad esempio indagini presso i consumatori, studi indipendenti)[[16]](#footnote-16).

* 1. Specificare in che modo saranno utilizzati i voucher e fornire dettagli. Inoltre, confermare che i buoni non possono essere utilizzati per mantenere gli abbonamenti esistenti[[17]](#footnote-17).

Per abbonarsi a nuovi servizi a banda larga. Dettagli:

…………………………………………………………………………………………..

Per aggiornare gli abbonamenti esistenti. Dettagli:

…………………………………………………………………………………………...

Confermare che i buoni non possono essere utilizzati per mantenere gli abbonamenti esistenti. Dettagli:

* 1. Elencare i costi ammissibili coperti dalla misura.[[18]](#footnote-18)

* 1. Indicare il tipo e l'importo dei buoni, specificando in che modo è stato fissato tale importo e la percentuale dei costi di abbonamento coperta dal buono[[19]](#footnote-19).

* 1. Spiegare se e in che modo la misura di aiuto è conforme al principio della neutralità tecnologica[[20]](#footnote-20).

* 1. Per dimostrare che la misura di aiuto garantisce la parità di trattamento di tutti i possibili prestatori di servizi e offre ai consumatori la più ampia scelta possibile al riguardo, confermare (fornendo i dettagli pertinenti) che[[21]](#footnote-21):
     + - 1. Sarà istituito un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili (o una piattaforma alternativa equivalente).

* + - * 1. I consumatori saranno liberi di consultare il registro.

* + - * 1. Tutte le imprese in grado di fornire i servizi a banda larga ammissibili potranno richiedere di essere iscritte nel registro (o nella piattaforma alternativa scelta).

* + - * 1. Il registro (o la piattaforma alternativa scelta) fornirà informazioni supplementari utili ad assistere i consumatori (ad esempio il tipo di servizio fornito dalle varie imprese, ecc.). In tal caso, indicare le informazioni supplementari fornite.

* 1. Spiegare dettagliatamente la procedura di applicazione della misura di aiuto.

* 1. Consultazione pubblica. Si prega di fornire le seguenti informazioni[[22]](#footnote-22):
     + - 1. Indicare la data di inizio e di fine di ciascuna consultazione pubblica svolta.

* + - * 1. Indicare il contenuto di ciascuna consultazione pubblica.

* + - * 1. Sito Internet accessibile al pubblico (a livello regionale e nazionale) in cui è stata pubblicata la consultazione.

* + - * 1. Fornire una sintesi delle principali osservazioni presentate dai partecipanti a ciascuna consultazione pubblica, specificando come sono state trattate.

* 1. Indicare se saranno attuate misure di salvaguardia supplementari per evitare eventuali abusi dei buoni per la connettività. In tal caso, fornire dettagli[[23]](#footnote-23).

* 1. Indicare se la misura di aiuto prevede norme specifiche relative alla gestione dell'abbonamento, tra cui la cessazione anticipata dell'abbonamento, la possibilità di trasferire l'abbonamento a un altro fornitore durante il periodo coperto dal buono (e in caso affermativo, a quali condizioni), la continuazione dell'abbonamento dopo la scadenza del buono. In tal caso, fornire dettagli.

* 1. Indicare le attività economiche che saranno agevolate dalla misura di aiuto grazie all'aumento della connettività e dell'accesso ai servizi a banda larga e spiegare in che modo viene sostenuto lo sviluppo di tali attività[[24]](#footnote-24).

* 1. Fornire le prove che dimostrino l'effetto di incentivazione della misura di aiuto[[25]](#footnote-25).

* 1. Confermare che la misura di aiuto, le condizioni cui è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando costituisce parte integrante dell'aiuto) o l'attività che finanzia non comportano alcuna violazione delle disposizioni o dei principi generali del diritto dell'Unione.

Sì  No. In tal caso, fornire spiegazioni.................................................

* 1. Spiegare perché misure alternative agli aiuti di Stato (ad esempio misure amministrative e regolamentari, strumenti di mercato, prestiti, misure fiscali) non permettono di conseguire gli obiettivi della misura di aiuto[[26]](#footnote-26).

* 1. Presentare una valutazione del mercato che includa: i) una valutazione del rischio che la misura di aiuto conferisca un vantaggio sproporzionato — a livello di vendita al dettaglio e/o all'ingrosso — ad alcuni fornitori a scapito di altri, eventualmente rafforzando posizioni (localmente) dominanti sul mercato; ii) una valutazione dell'effettiva necessità di istituire un sistema di buoni per la connettività confrontando la situazione della zona o delle zone di intervento con quella di altre zone dello Stato membro o dell'Unione; iii) un'analisi delle tendenze di utilizzo dei servizi ammissibili da parte degli utenti finali[[27]](#footnote-27).

* 1. Indicare se vi sono prestatori di servizi a banda larga ammissibili che sono integrati verticalmente e detengono una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %.

Sì  No.

* 1. In caso affermativo, confermare che qualsiasi prestatore di servizi a banda larga che sia integrato verticalmente e detenga una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 % offrirà, sul corrispondente mercato di accesso all’ingrosso, prodotti di accesso all'ingrosso sulla cui base qualsiasi soggetto interessato all'accesso sarà in grado di fornire i servizi ammissibili a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie.

Sì  No.

* 1. Indicare la durata della misura di aiuto e il periodo di validità dei buoni per il singolo utente finale[[28]](#footnote-28).

* 1. Spiegare i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi che la misura di aiuto potrebbe comportare e quali elementi nella concezione della misura potrebbero ridurre al minimo tali rischi.

|  |
| --- |
| Altre informazioni (applicabili sia ai buoni sociali che ai buoni per il collegamento a Internet) |

* 1. Spiegare il ruolo svolto dall'autorità nazionale di regolamentazione nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della misura di aiuto.

* 1. Comunicare il parere dell'autorità nazionale di regolamentazione sulla misura di aiuto (se disponibile).

* 1. Comunicare il parere dell'autorità nazionale garante della concorrenza sulla misura di aiuto (se disponibile).

* 1. Trasparenza.

1. Confermare che lo Stato membro pubblicherà i) il testo integrale della decisione recante approvazione del regime di aiuti e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso e ii) informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR, conformemente all'allegato II[[29]](#footnote-29), entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale[[30]](#footnote-30),

nella piattaforma Transparency Award Module[[31]](#footnote-31),

in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato (indicando il sito). In tal caso, specificare se si tratta di un sito web nazionale o regionale[[32]](#footnote-32) e se è consentito un accesso agevole alle informazioni registrate nel sito web relativo agli aiuti (il che significa che il pubblico deve avere la possibilità di accedere al sito senza restrizioni)[[33]](#footnote-33).

1. Confermare che le informazioni di cui al punto 4.4. saranno disponibili per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, saranno pubblicate in formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

Sì  No

1. Confermare che, per quanto riguarda gli aiuti inizialmente considerati illegali ma successivamente ritenuti compatibili, le informazioni sono pubblicate in un sito web sugli aiuti di Stato entro sei mesi dalla data di adozione della decisione della Commissione che dichiara gli aiuti compatibili[[34]](#footnote-34).

Sì  No

* 1. Rendicontazione. Confermare che le autorità italiane presenteranno alla Commissione i) relazioni annuali per ciascuna misura approvata ai sensi degli orientamenti sulle reti a banda larga e ii) ogni due anni una relazione contenente le informazioni essenziali sulle misure di aiuto approvate a norma degli stessi orientamenti, conformemente al loro allegato III[[35]](#footnote-35).

* 1. Monitoraggio. Confermare che le autorità italiane conserveranno — per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto — registri dettagliati relativi a tutte le misure di aiuto, contenenti ogni informazione necessaria per stabilire che tutte le condizioni di compatibilità stabilite negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatte, e che si impegnano a fornirle alla Commissione su richiesta[[36]](#footnote-36).

* 1. Indicare se la misura di aiuto è presa in considerazione ai fini di un piano di valutazione ex post.

No. Spiegare perché si ritiene che la misura non soddisfi i criteri del piano di valutazione ex post.

Sì. In tal caso, indicare in base a quali criteri la misura di aiuto è presa in considerazione ai fini della valutazione ex post e fornire le informazioni pertinenti in merito al piano di valutazione ex post come descritto nella sezione 8 degli orientamenti sulle reti a banda larga.

* 1. Indicare qualsiasi altra informazione utile per la valutazione della misura di aiuto alla luce degli orientamenti sulle reti a banda larga o qualsiasi altra informazione pertinente dal punto di vista delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di mercato interno.

* 1. Indicare se la scheda di informazioni supplementari contiene informazioni riservate da non divulgare[[37]](#footnote-37).

Sì. In tal caso, indicare le informazioni riservate e fornire i motivi della riservatezza.

No.

* 1. Confermare che la misura di aiuto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 52 quater del regolamento generale di esenzione per categoria[[38]](#footnote-38) o del regolamento "de minimis"[[39]](#footnote-39).

Sì  No

1. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga (GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Punti 177-179. [↑](#footnote-ref-2)
3. Punto 181. [↑](#footnote-ref-3)
4. Punto 189. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ad esempio, la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4). [↑](#footnote-ref-5)
6. Punto 175. [↑](#footnote-ref-6)
7. Punto 19, lettere j) e k). Cfr. anche punto 20, ultima frase. [↑](#footnote-ref-7)
8. Punto 182. [↑](#footnote-ref-8)
9. Punto 184. [↑](#footnote-ref-9)
10. Punto 183. [↑](#footnote-ref-10)
11. Punto 185. [↑](#footnote-ref-11)
12. Punto 185. [↑](#footnote-ref-12)
13. Punto 185. [↑](#footnote-ref-13)
14. Punto 186. [↑](#footnote-ref-14)
15. Punto 187. [↑](#footnote-ref-15)
16. Punto 194. [↑](#footnote-ref-16)
17. Punto 195. [↑](#footnote-ref-17)
18. Punto 193. [↑](#footnote-ref-18)
19. Punto 193. [↑](#footnote-ref-19)
20. Punto 196. Cfr. anche il punto 194. [↑](#footnote-ref-20)
21. Punto 196. [↑](#footnote-ref-21)
22. Punto 198. [↑](#footnote-ref-22)
23. Punto 187. [↑](#footnote-ref-23)
24. Punto 191. [↑](#footnote-ref-24)
25. Punto 192. Per una definizione di effetto di incentivazione cfr. il punto 38. [↑](#footnote-ref-25)
26. Punto 194. [↑](#footnote-ref-26)
27. Punto 197. Cfr. anche il punto 195. [↑](#footnote-ref-27)
28. Punto 200. [↑](#footnote-ref-28)
29. Punto 202. [↑](#footnote-ref-29)
30. Punto 203. [↑](#footnote-ref-30)
31. Disponibile al seguente indirizzo: [https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it](https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public). [↑](#footnote-ref-31)
32. Punto 202. [↑](#footnote-ref-32)
33. Punto 204. [↑](#footnote-ref-33)
34. Punto 204. [↑](#footnote-ref-34)
35. Punti 207-208. [↑](#footnote-ref-35)
36. Punto 209. [↑](#footnote-ref-36)
37. Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 TFUE che fa riferimento alle "*informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi*". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i *segreti commerciali* come le "*informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo*" (causa T-353/94, Postbank/Commissione, ECLI:EU:T:1996:119, par. 87). [↑](#footnote-ref-37)
38. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), come modificato. [↑](#footnote-ref-38)
39. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1), come modificato. [↑](#footnote-ref-39)